

**Organismo Pagatore**

**ARPEA**

**Via Bogino 23**

**10123 Torino**

**Pec: [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)**

**Ai Produttori interessati**

**Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI**

**Alla Regione Piemonte  
Direzione Agricoltura  
Settore Produzioni agrarie e zootecniche**

**Istruzioni Operative n.i 01VI/25 e 01VI/26  
relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario  
SETTORE VITIVINICOLO  
Vino investimenti Reg. (UE) 2021/2115, art. 42 lettera c), art. 58 comma 1 lettera  
b)  
Campagne 2025-26 e 2026-27**

**Addendum  
Modifica del Regime sanzionatorio**

**Il Dirigente  
Area Tecnica ed Autorizzazione  
Fabrizio STRANDA  
(sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)**

Vista la modifica del Regime sanzionatorio di cui all'art. 24-octies, c. 1 bis del D. Lgs. 17 marzo 2023, n 42, introdotta dall'art. 12, c.1, lett. a) della L 21 aprile 2026 n. 75;

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento n. 50162 del 12/06/2026 con la quale si definisce il perimetro di applicazione di tale modifica;

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento n. 53197 del 23/06/2026 con la quale si dispone la necessità di adeguamento del sistema sanzionatorio nei settori apistico e vitivinicolo;

con la presente circolare si integrano i paragrafi rispettivamente *17.3.4 Sanzioni e penalità* e *19.3.4 Sanzioni e penalità* delle IO in argomento, con il testo che segue.

### Sanzione per mancata realizzazione degli investimenti

Le domande di saldo per le quali, alla data di entrata in vigore della L 21 aprile 2026 n. 75, non sia ancora stato concluso il procedimento istruttorio ai fini della liquidazione, sono soggette all'applicazione di una sanzione in caso di mancata realizzazione di taluni investimenti rientranti nel progetto ammesso.

L'istruttore verifica infatti l'avvenuta realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, così come definito nell'istruttoria di ammissione all'aiuto o di eventuale variante in riduzione, calcolando pertanto il valore del contributo ammissibile al pagamento.

Qualora vi siano investimenti ammessi non realizzati per ragioni diverse da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, al contributo ammissibile al pagamento viene applicata una sanzione di valore pari al contributo riferito agli investimenti non realizzati. Deve in ogni caso essere garantito l'obiettivo generale del progetto, anche in assenza di taluni investimenti.

Non si considerano mancata realizzazione, motivo di applicazione della sanzione, le seguenti casistiche:

- economie di spesa
- investimento presente ma non completamente funzionale o attivato
- investimento realizzato ma privo dei requisiti che lo rendano ammissibile al pagamento (es. documenti di spesa privi di CUP, pagamento successivo, ...)

In questi casi il contributo riferito all'investimento carente non sarà ammesso al pagamento ma non sarà applicata la sanzione di pari importo.